




COMUNE DI CAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI



REGOLAMENTO COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'
e del
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con del di C.C. n 7 del 02/08/1994

Modificato con :

delibera di C.C. n.42 del 25/03/1999;

delibera di C.C. n. 31 del 22/03/2000;

delibera di C.C. n. 53 del 21/07/2011;

delibera di G.M. n. 218 del 17/7/2012(approv. Tariffe)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 3 Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del Decreto Legislativo 28 Dicembre 1993, n.566, nonché ai sensi degli art. 5 e 54 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Esso disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del CAPO I del richiamato decreto legislativo, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Art.2

Ambito di applicazioni

La pubblicità esterna e la pubbliche affissioni effettuate sul territorio del Comune di Caivano sono soggette, rispettivamente, ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune, secondo le disposizioni del presente regolamento e del Decreto Legislativo n. 507/1993.

Art.3

Classe del Comune

Al fine della determinazione dell'imposta ovvero del diritto di questo Comune, con popolazione residente al 31.12.1993 di n. 37.347 abitanti, come risulta dai dati pubblicati dall'istituto Nazionale di Statistica, appartiene, ai sensi art. 2 Decreto Legislativo n. 507/1993, alla classe TERZA.

Art. 4

Categorie delle località

Ai sensi dell'art. 4 D. Lgs 507/93 agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissione, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, questo Comune si avvale della facoltà di suddividere il proprio territorio in due categorie: Ordinaria e Speciale.

Vista l'analogia suddivisione delle strade in due categorie ai fini dell'applicazione della T.O.S.A.P., espressa dalla commissione Edilizia nella seduta del 17.03.94 verb. N.36 prat. N. 119 le strade appartenenti alla categoria speciale sono le seguenti:

C.Umberto	Via Libertini	P.zza Pepe
Via Gramsci	Via Visone	Via Atellana
Via Garibaldi	Via Domitilla	Via Rosano
Via Roma	Via Don Minzoni	Via De Nicola
P.zza Battisti	Via Buonfiglio	
Via Imbriani	Via Rosselli	
Via Mercadante	Via Campiglione	
Via Matteotti	Via Diaz	
Via De Gasperi	Via Santa Barbara	

Tutte le strade non rientranti nella categoria speciale di cui sopra sono categoria ordinaria.

Le tariffe della categoria speciale sono aumentate del 150% rispetto alle tariffe della categoria ordinarie;(Del di G.M. n 218 del 17/07/2012)

Art.5

Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 Decreto Legislativo n. 507/1993 vengono individuate le seguenti tipologie e quantità dei mezzi pubblicitari consentiti sul territorio comunale:

a) Insegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso la sede dell'attività cui è riferita o presso le pertinenze accessorie alla stessa.

Si possono avere :

- Insegne non luminose
- Insegne luminose (dotate di luce proprie)
- Insegne illuminate (dotate di luce indiretta)

b) Cartello: manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile su una facciata o su entrambe le facciate, anche per le immagini diverse.

Si possono avere :

- cartelli monofacciali
- cartelli bifacciali

nonché all'interno di ciascuna delle due tipologie:

- cartelli non luminosi
- cartelli luminosi (dotati di luce propria)
- cartelli illuminati (dotati di luce indiretta).

c) striscione locandina standardo: elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità e mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

Si possono avere :

- striscioni, locandine, standardi monofacciali
- striscioni, locandine, standardi bifacciali

nonché all'interno di ciascuna tipologia:

- striscioni, locandine, standardi non luminosi
- striscioni, locandine, standardi illuminati (dotati di luce indiretta)

d) Transenna parapetonale : elemento bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, posto a protezione dei pedoni in corrispondenza di attraversamenti pedonali, di fermate dei trasporti collettivi e di zone di sosta pedonale.

e) Segno orizzontale reclamistico : riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

f) Manifesto: elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in essere sugli impianti di pubblica affissione. La quantità massima consentita sul territorio è funzione della ripartizione degli impianti tra affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e affissioni di carattere commerciale, nonché della quantità di detti impianti destinati all'affissione diretta.

g) Cartello o altro mezzo abbinato a servizi: cartello o altro mezzo pubblicitario, abbinato a manufatti, preventivamente autorizzati, destinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi pubblici, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline.

- h) Impianto di pubblicità, o propaganda: qualunque manufatto, non riconducibile alle tipologie precedenti, finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, sia non luminoso che luminoso o illuminato.

Art. 6

Impianti per le pubbliche affissioni superficie e ripartizione

L'installazione degli impianti per le pubbliche affissioni è finalizzata a garantire a ciascun cittadino il diritto fondamentale della libera manifestazione del pensiero anche attraverso manifesti.

Il Comune di Caivano ha una popolazione residente al 31.12.2010 di n. 38374 abitanti, come risulta agli atti di questo Ente, e a norma dell'art. 18 comma decreto legislativo 507/93, è obbligato all'installazione di impianti per le pubbliche affissioni per una superficie non inferiore a mq. **666**, pari a mq 18 per ogni mille abitanti. Pertanto, la superficie degli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. **996,80**.

La superficie di detti impianti viene così ripartita:

27% per le affissioni prive di contenuti pubblicitari;

13,50% per le affissioni istituzionali, del Comune;

27% per le affissioni a carattere commerciale effettuate dal comune

32,50% per le affissioni a carattere commerciale da destinare alle affissioni dirette e da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario de pubblico servizio.” (Del di C.C. n 53 del 21/07/2011)

Art. 7

Piano generale degli impianti

In esecuzione dell'art. 3 comma 3 decreto Legislativo n. 507/1993, la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata all'ufficio tecnico comunale; che provvederà all'elaborazione dello stesso d'intesa con il comando dei vigili urbani e con il servizio pubblicità e pubbliche affissioni presso l'ufficio tributi.

In tale fase si dovrà tenere conto dei criteri individuati ai precedenti artt. 5 e 6, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di codice della strada ed edilizia.

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 8

Presupposto dell'imposta

Il presupposto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità è rappresentato dalla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Restano fuori del campo di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico.

Art. 9

Soggetto passivo

Obbligato, in via principale al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

Obbligato solidale sussidiario al pagamento è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, cioè il soggetto pubblicizzato.

Art. 10

Modalità di determinazione dell'imposta

Il parametro di commisurazione dell'imposta è il mezzo pubblicitario utilizzato.

L'imposta, infatti, viene determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, risultando del tutto irrilevante il numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, al mezzo quadrato.

Per i mezzi pubblicitari bifacciali l'imposta è calcolata in base alle due superficie considerate separatamente, con arrotondamento di ciascuna faccia secondo le modalità di cui al precedente comma.

Per i mezzi pubblicitari a più di due facce l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine a simili, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione tra loro e quindi funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art.11 **Forme pubblicitarie e tariffe**

Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge, con riferimento alle singole forme pubblicitarie previste.

Per l'anno 1994 sono state approvate con deliberazione della Commissione straordinaria n.8 del 17 Gennaio 1994, adottata ai sensi art.32 Legge 8 Giugno 1990, n.142, nella misura di cui al prospetto seguente:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12 commi 1e2 D. Lsg. 507/93)

Trattasi della pubblicità effettuata a mezzo insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non ricompreso nelle forme pubblicitarie successive.

Tariffa per ogni metro quadrato

Annuale€ 12,50

Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione€ 1,25

AFFISSIONI DIRETTE (Art. 12 comma 3 D. Lgs. 507/93)

Trattasi delle affissioni dei manifesti e simili eseguite, anche per conto altrui, su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, per cui viene confermata esplicitamente la natura di forma pubblicitaria.

L'imposta viene calcolata in base alla superficie complessiva degli impianti utilizzati.

Tariffa per ogni metro quadro

Annuale€ 12,50

Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione€ 1,25

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (Art.13 commi 1e2 D. Lgs. 507/93)

Trattasi della pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o altrui, all'interno o all'esterno di veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

L'imposta viene calcolata in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.

Tariffa per ogni metro quadrato

Annuale€ 12,50

Nel caso di veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha lasciato la licenza di esercizio.

Nel caso di veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura di metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Nel caso di veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario ha la residenza anagrafica o la sede.

PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO (Art.13 comma 3 D. Lgs. 507/93)

Autoveicoli con portata >q.li 30

Senza rimorchio€ 72,50

Con rimorchio€ 145,00

Autoveicoli con portata < q.li 30

Senza rimorchio€ 50,00

Con rimorchio€ 100,00

Motoveicoli o veicoli non compresi nelle due categoria precedenti

Senza rimorchio€ 25,00

Con rimorchio € 50,00

L'imposta è dovuta al comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° Gennaio di ciascun anno, o a quella successiva l'immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante

(Art.14 comma 1, 2 e 3 D. Lgs. 507/93)

trattasi della pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

Tariffa per ogni metro quadrato, conto altrui

Annuale€ 50,00

Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione € 5,00

Tariffa per ogni metro quadrato, conto proprio

Annuale € 25,00

Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione€ 2,50

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate.

PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON DIAPOSITIVE. PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI

(Art. 14 comma 4 e 5 D. Lgs. 507/93)

trattasi della pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti.

Indipendentemente dal numero di messaggi

E dalla superficie adibita alla proiezione

Ogni giorno € 3,10

Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI

(Art.15 D. Lgs. 507/93) per ogni metro quadrato

Per ogni periodo di 15 gg o frazione€ 12,50

PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEREOMOBILI

(Art.15 D. Lgs. 507/93)

Per ogni giorno o frazione€ 72,50

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI

FRENATI O SIMILI

(Art. 15 D. Lgs. 507/93)

Per ogni giorno o frazione€ 37,30

PUBBLICITA' EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE

(Art.15 D. Lgs. 507/93)

Per ogni giorno o frazione e per ogni persona impiegata€ 3,10

PUBBLICITA' SONORA

(Art.15 D. Lgs. 507/93)

Per ogni punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione € 9,50

Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono comunicabili e vanno applicate alla tariffa base.

Le riduzioni di imposta, invece, non sono cumulabili e vanno applicate alla tariffa che si ottiene dall'applicazione successiva delle singole riduzioni previste.

Ai sensi art.37 Decreto Legislativo 507/93, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del richiamato D. Lgs., nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le tariffe previste nel presente regolamento sono aumentate del 50% per le superficie superiore al metro quadrato, mentre le frazioni di esso si arrotondano al mezzo, metro quadrato;

(Tariffe approvate con delibera di G.M. n. 218 del 17/07/2012)

Art.12

Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art.13

Maggiorazioni dell'imposta

Qualora la pubblicità di cui gli art. 12 e 13 del Decreto Legislativo n.507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per la pubblicità di cui gli art. 12 e 13 del Decreto Legislativo n.507/93 che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella la superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art.14

Esenzione dell'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluso le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 Decreto Legislativo 507/93;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua fini di lucro;
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria in base a disposizioni di legge o di regolamento sempre che la superficie del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superi il mezzo metro quadrato.

Art.15

Inapplicabilità dell'imposta

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per i veicoli di proprietà dell'imposta o adibiti a trasporti per conto quando sugli stessi sia apposta l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte a ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Art.16

Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui al precedente art.9, prima di iniziare la pubblicità, deve presentare al comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'atto di autorizzazione, ove richiesto, le caratteristiche e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e la durata della pubblicità.

Il comune ha l'obbligo di predisporre un apposito modello da mettere a disposizione degli interessati.

Analoga dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione di pubblicità, sia che comporti modificazioni della superficie esposta sia modificazioni del tipo di pubblicità effettuata; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto al seguito della nuova dichiarazione e quello pagato in precedenza per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il solo pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione o variazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12 e 14, commi 1-2-3, del Decreto Legislativo n.507/93, si presume effettuata in ogni caso dal 1° Gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art.17

Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui all'art.12, commi 1 e 3, 13 e 14 commi 1 e 3, del Decreto Legislativo n. 507/93 per l'anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie pubblicitarie il periodo di imposta è quello specificate nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di apposito bollettino di c/c/p intestato al comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, con arrotondamento a mille lire per difettose la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore; la relativa attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla prescritta dichiarazione, se dovuta ovvero presentata al Comune.

Le caratteristiche del modello di versamento sono determinata con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro delle Poste e Telecomunicazioni.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione.

Unicamente per la pubblicità annuale è facoltà del soggetto passivo procedere al pagamento dell'imposta a rate trimestrali posticipate, solo ove l'importo da corrispondere al Comune sia superiore a tre milioni di lire.

Art.18

Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

Art.19

Modalità di richiesta installazione dei mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare lungo le strade comunali e quelle ad esse assimilate, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari deve produrre apposita istanza al comune.

Detta istanza, redatta in competente bollo dovrà necessariamente contenere gli elementi che di seguito i dettagliano:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) L'individuazione esatta del luogo ove si intende installare il mezzo;
- c) La descrizione del mezzo, come specificato all'art.5 del presente regolamento;
- d) La dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo n.507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

All'istanza dovrà allegarsi:

- a) Titolo di proprietà o contratto di locazione e autorizzazione del proprietario, relativi all'area o bene privato su cui intende installare il mezzo;
- b) Stralcio aereo fotogrammetrico della zona;
- c) Stralcio dello strumento urbanistico;
- d) Particolare planimetrico quotato in scala adeguata con indicazione dei fabbricati circostanti;
- e) Planimetria quotata in triplice copia ove è riportata la posizione per la quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
- f) Bozzetto quotato in pianta e prospetto del messaggio pubblicitario da esporre, riprodotto la forma, il disegno, la colorazione e le esatte dimensioni del mezzo;
- g) Documentazione fotografica della zona;
- h) Certificazione tecnica con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;
- i) Ricevuta di pagamento dei diritti di sopralluogo tecnico, così come stabilito da norme di legge e regolamentari.

Qualora la domanda venga inoltrata da agenzia pubblicitaria dovrà essere allegata copia delle autorizzazioni ed in particolare la licenza di pubblica sicurezza.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere previamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.

La pubblicità a bandiera a parete o su pali o tralicci è consentita alle seguenti condizioni ed è, in ogni caso soggetta alle disposizioni di cui all'art.35 del vigente regolamento edilizio comunale:

- a) Sotto i porticati: sporgenza massima dal vivo del muro non superiore ad $\frac{1}{4}$ nella larghezza del porticato e comunque non superiore a cm. 80, altezza minima dal piano di calpestio mt.3,00, misurati dal punto più basso;
- b) All'esterno degli edifici sugli spazi pubblici con marciapiede sopraelevato: sporgenza massima cm.60, altezza minima dal piano stradale mt.4,50, misurati come sopra;
- c) All'interno degli edifici sugli spazi pubblici con marciapiede sopraelevato: sporgenza non superiore alla larghezza del marciapiede con un massimo di mt.50, altezza minima del piano del marciapiede mt.3,50 misurati come sopra;
- d) Per le insegne poste a notevole altezza (oltre mt.6,00) si potrà consentire sporgenze maggiori.
- e) In ogni caso è consentita solo quando le strade abbiano una larghezza non inferiore a mt.8,00 o a mt.6,00 se la fabbricazione è consentita solo da un lato e comunque non possono sporgere dal filo del fabbricato più di $\frac{1}{10}$ della larghezza della strada, misurata nel punto di installazione del mezzo pubblicitario.

La pubblicità a muro è consentita sui vani porta che prospettano su strade urbane con una sporgenza massima di cm.20 ovvero di cm.10 per mostre e pannelli pubblicitari in plexiglas o similari.

La richiesta dovrà essere inoltrata, con le modalità indicate in precedenza, nonché in tutti i casi di variazione dei mezzi e dei supporti pubblicitari.

Art. 20

Istruttoria della richiesta

La richiesta di installazione, indirizzata all'ufficio tributi di questo ente, va consegnata all'ufficio protocollo generale o trasmessa a mezzo del servizio postale raccomandato.

Entro sette giorni dal ricevimento , l'ufficio tributi trasmette la richiesta idoneamente istruita, all'ufficio tecnico comunale che è competente per il rilascio dell'autorizzazione, dal punto di vista urbanistico.

L'ufficio tecnico comunale, entro i termini di cui alla legge 493/93, provvede a rilasciare o negare l'autorizzazione e a trasmettere il provvedimento all'ufficio tributi che provvederà al rilascio

dell'autorizzazione amministrativa e curerà inoltro delle stesse al richiedente, entro i successivi sette giorni.

Art. 21 **Autorizzazione**

L'installazione degli impianti pubblicitari è subordinata al rilascio della autorizzazione amministrativa dal punto di vista urbanistico è necessario conseguire concessione edilizia ai sensi e per gli effetti del Regolamento Edilizio Comunale e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, limitatamente alle tipologie e quantità dei mezzi pubblicitari di cui alle lettere a-b-h- del precedente art. 5.

Il mancato accoglimento della richiesta dovrà essere motivato e comunicato per iscritto, all'interessato.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari in genere ha validità per un triennio ed è rinnovabile alla scadenza.

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo a carico del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

Art. 22 **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:

- Verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- Effettuare tutti gli interventi necessari per il buon mantenimento;
- Procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione;

Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi:

amministrazione rilasciante;

soggetto titolare;

numero di autorizzazione;

progressiva chilometrica del punto di installazione;

data di scadenza dell'autorizzazione.

La suddetta targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

Art. 23 **Limitazioni e divieti**

E' fatto divieto di esercitare pubblicità fonica su tutto il territorio comunale.

Essa è consentita esclusivamente nei seguenti casi:

per la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di sicurezza pubblica o dal sindaco;

ai candidati a cariche elettive, previa autorizzazione del sindaco, per tutto il tempo della campagna elettorale.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni, locandine e stendardi posti trasversalmente o margine delle vie e piazze è consentita, previo rilascio di atto di autorizzazione, quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale unicamente durante il periodo di svolgimento di

manifestazioni o spettacoli cui si riferiscono oltrechè nella settimana precedente e nelle 24 ore successive allo stesso.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegni ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

E' in ogni caso vietata l'installazione di mezzi pubblicitari che possono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su edifici o luoghi di interesse storico o artistico ed in prossimità di luoghi soggetti a vicoli a tutela delle bellezze culturali e paesaggistiche, salvo espressa autorizzazione da parte della soprintendenza.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitaria bandiera o su pali e tralicci sui marciapiedi innanzi alle aiuole ed alle alberature stradali ed in corrispondenza crocevia, passaggi a livello, fermate di bus attraversamenti pedonali e passi carrabili.

E' in ogni caso occlusa la possibilità di installare mezzi pubblicitari su pali della pubblica illuminazione, della rete auto tranviaria e della segnaletica stradale.

Gli impianti che verranno installati in difformità dei suesposti divieti e senza autorizzazione e relativa concessione, ove richiesta, saranno considerati abusivi e soggiaceranno alle sanzioni di legge, ivi compreso il sequestro e la rimozione forzata con spese a carico del responsabile.

Art. 24

Decadenza dall'autorizzazione

Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione contrario alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Si incorre altresì nella decadenza:

- a) Allorchè l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relativa all'atto di autorizzazione nel termine di mesi 3 dall'invito;
- b) Allorchè il soggetto autorizzato non si sia avvalso, nei 6 mesi dalla definizione delle formalità di ufficio, dell'autorizzazione accordatagli.

La decadenza è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza e ad essa sono applicabili le disposizioni previste nel successivo articolo per la revoca.

Art. 25

Revoca dell'autorizzazione

Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che quanto autorizzato ritorni alla preesistente situazione, l'Amministrazione comunale ha diritto di revocare l'autorizzazione.

La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza e dà diritto alla restituzione dell'imposta pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al soggetto autorizzato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro, decorso il quali essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'indipendente.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

Art.26

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione

dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o concessione, nonché della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ove applicabili.

Art.27

Accentramento d'ufficio e riscossione coattiva

Il Comune, entro due anni dal giorno in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede alla rettifica della stessa ovvero, in mancanza di questa, ad accentramento d'ufficio.

Il relativo avviso va notificato, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ritorno, all'obbligato in via principale, così come individuato dal comma 1 art.9 del presente regolamento.

Nell'ipotesi che l'obbligato principale non paghi, ovvero non sia individuabile l'avviso di rettifica o di accertamento va notificato, nei modi suindicati, a coobbligato solidale sussidiario, così come individuato al comma 2 art.9 dal presente regolamento.

A pena di nullità l'avviso deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- 1) Elementi identificativi del soggetto passivo;
- 2) Motivazione a base della rettifica o accertamento;
- 3) Termine di sessanta giorni entro cui bisogna provvedere al pagamento;
- 4) Possibilità di beneficiare delle retribuzioni previste dall'art.23, comma 3, Decreto Legislativo n.507/1993.
- 5) Indicazione del termine e dell'organo cui presentare l'eventuale ricorso.

Detto avviso sarà sottoscritto dal funzionario responsabile, nominato ai sensi dell'art. 11 Decreto Legislativo n. 507/1993

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.28

Presupposto dell'imposta

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire in maniera specifica l'affissione, a cura del comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

Il comune di Caivano garantisce siffatto servizio anche per le affissioni di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi quindi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

Art.29

Soggetto passivo

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio viene richiesto.

Art.30

Diritto sulle pubbliche affissioni

Il diritto sulle pubbliche affissioni ha natura composita; esso è infatti comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle fattispecie previste, e del costo medio del servizio reso dal comune nell'esecuzione delle affissioni.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure stabilite dalla legge e per l'anno 1994 è stata approvata con delibera della commissione straordinaria n.8 del 17 Gennaio 1994, adottata ai sensi art. 32 legge 08.06.1990, n.142 nella misura di cui al prospetto seguente:

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 19 comma 2 D. Lsg. 507/93)

per ciascun foglio di dimensioni cm. 70 x 100

per i primi dieci giorni.....

€ 1,25 cd

per ogni periodo di 5 giorni successivi..... € 0,50 cd

Le tariffe previste nel presente regolamento sono aumentate del 50% per le superficie superiori al metro quadrato, mentre le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.

Art.31

Maggiorazioni di diritto

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento.

Qualora il committente richieda l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Le maggiorazioni del diritto a qualsiasi titolo dovute sono cumulabili e vanno applicate alla tariffa base.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione.

Art.32

Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per cui è prevista l'esenzione, come disciplinata dall'articolo seguente;
- b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli saggi e di beneficenza;
- e) Per gli annunci mortuari.

Art.33

Esenzioni del diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art.34

Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; allo stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi fissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche, o in mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune rimborsa somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne deve tempestivamente comunicarne al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche commissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 35 **Pagamento del diritto**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 17 per il pagamento dell'imposta comunale della pubblicità.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle sole affissioni non aventi carattere commerciale, a mezzo dei bollettari in dotazione all'ufficio economato di questo Ente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36

Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuti essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.37

Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro cinquecento giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportanti in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal comune o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessi possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

Art.38
Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nella prima fase di applicazione del presente regolamento rimane affidata in concessione, secondo quanto previsto dall'art.36, comma 4, Decreto Legislativo 507/93.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico – funzionale, la gestione del servizio potrà essere effettuata in forma diretta.

Art.39
Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del CAPO I del Decreto Legislativo 507/93.

Viene abrogato il regolamento comunale previgente per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 05.09.85.